



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA | Presidente |
| Cons. Nicola BONTEMPO | Componente, Relatore |
| Cons. Francesco BELSANTI | Componente |
| Cons. Paolo BERTOZZI | Componente |
| Cons. Patrizia IMPRESA | Componente |
| Primo Ref. Fabio ALPINI | Componente |
| Ref. Rosaria DI BLASI | Componente |
| Ref. Anna PETA | Componente |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTO l'art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del 2020, n.104 del 2020, n.44 del 2021, n.105 del 2021 e n.228 del 2021, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTE le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. n.131 del 22 maggio 2020), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022 giusta decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n.3 del 5 gennaio 2022);

VISTA la richiesta di parere come *infra* meglio indicata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’adunanza sottoindicata;

UDITO nella camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

Il Consiglio delle autonomie locali della Toscana, con nota del suo Presidente 22 marzo 2022 prot. n.3648 pervenuta a questa Sezione regionale il 25 marzo 2022 (prot. n.3692), ha inoltrato una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Buti (PI). Con tale atto è stato richiesto l’opinamento di questa Sezione in ordine alla possibilità, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.56/2019 ed al DPCM 24.4.2020, di adeguarsi - nonostante alcune pronuncie di segno contrario di Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - a un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica richiamato nella richiesta ma non allegato alla stessa né identificato e secondo il quale la corresponsione dei compensi riguarderebbe tutti i componenti delle commissioni di concorso in disparte la loro appartenenza o meno ai ruoli dell’amministrazione che ha bandito il concorso e perciò anche a favore dei “membri interni all’Ente”; e, per l’effetto, la possibilità di prevedere nella regolamentazione interna dell’Ente il compenso al Segretario comunale e ai dipendenti interni del Comune per l’attività di membri delle commissioni di concorsi banditi dall’Ente stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito).

Nella specie, la richiesta è ammissibile sul piano *soggettivo* siccome formulata dal Sindaco tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

La stessa si palesa, di contro, inammissibile sul piano *oggettivo* riguardano un quesito che deve ritenersi esulare dalla materia della contabilità pubblica.

In proposito la Sezione osserva di essersi recentemente pronunciata su (tra l'altro) identica questione di diritto posta dal Comune di Lucca - con riferimento al parere del Dipartimento della Funzione Pubblica 4 giugno 2021 prot. n.77558 (che è, con tutta evidenza, proprio quello cui, pur senza indicarne gli estremi, fa riferimento il Sindaco di Buti nella propria richiesta) - affermando che: *“La deliberazione 54/CONTR/2010, che fornisce un indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, integrando la deliberazione n. 5/AUT/2006, ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva, oltre a comprendere “l’ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli” (e cioè, l’attività contabile in senso stretto), comprende anche alcune materie come, ad esempio, il personale, le assunzioni, la mobilità, gli incarichi esterni di collaborazione, ecc., le quali, seppur estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, tuttavia, in una visione dinamica dell’accezione, orientata, più che alla tradizionale gestione del bilancio, ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, ma solo limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e ai divieti previsti dal legislatore nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’ente e sui relativi equilibri di bilancio. La finalità di tale accezione restrittiva di contabilità pubblica è quella di evitare che le Sezioni regionali si trasformino in organi di consulenza generale dell’ente, in contrasto con il dato normativo e con le funzioni intestate alla magistratura contabile. Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie, emerge la non pertinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, e la conseguente inammissibilità. Tutti i quesiti, infatti, presuppongono l’interpretazione della l. n. 56/2019, in particolare dell’art. 3, recentemente modificato dal legislatore, per la parte che qui interessa, con il d.l. n. 162/2019, poi convertito in l. n. 8/2020, e con d.l. n. 34/2020, poi convertito in l. n. 77/2020. La legge in questione, intitolata “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, non è riferibile alla nozione di contabilità pubblica come delineata e circoscritta dalle Sezioni Riunite, né nella sua accezione più ristretta (normativa e relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore), né nella sua accezione dinamica (questioni inerenti problematiche interpretative relative ai limiti e ai divieti posti dal legislatore nell’ottica del contenimento della spesa ed in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio). Si tratta di una normativa palesemente estranea alla contabilità pubblica, non riguardante problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica, ma esclusivamente finalizzata ad agevolare l’attività delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 3 della legge in questione, rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, è indirizzato specificamente ad agevolare l’effettuazione di concorsi, riducendo i tempi di selezione del personale. A conforto di tale interpretazione si rimanda,*

in termini analoghi e su quesiti che investono la stessa normativa, alla deliberazione 6/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania.” (deliberazione n.11/2022 depositata il 16 febbraio 2022).

Da tali considerazioni - dalle quali la Sezione, stante anche il brevissimo lasso di tempo trascorso, non ha motivo di discostarsi e che conferma *in toto* - consegue la inammissibilità oggettiva della richiesta di che trattasi.

P. Q. M.

nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti in relazione alla richiesta di cui in premessa.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Buti (PI).

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 31 marzo 2022.

IL RELATORE/ESTENSORE
(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Pres.Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 1° aprile 2022.

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
(Claudio FELLI)
(firmato digitalmente)